

# TI\_GERICHTE 14.2006.78 vom 7. November 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-11-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2006.78](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2006.78)

FR: TI\_GERICHTE 14.2006.78 du 7 novembre 2006

IT: TI\_GERICHTE 14.2006.78 del 7 novembre 2006

## Regeste

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

## Erwägungen

### E. 1

a) In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo: 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che 3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento. L'autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia "echte Nova", in contrapposizione agli pseudonova, ossia "unechte Nova" o fatti nuovi impropri), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all'art. 174 cpv.

### E. 2

. L'appello 18 settembre 2006 di AP 1 va pertanto accolto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendone presentato richiesta (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio Fallimenti sono caricate all'appellante. Per questi motivi, richiamato l'art. 174 LEF pronuncia: I. L'appello 18 settembre 2006 di AP 1 è accolto. Di conseguenza: "1. La dichiarazione di fallimento 5 settembre 2006 pronunciata dalla Pretore \_\_\_\_\_, inc. EF. \_\_\_\_\_ nei confronti di AP 1, Gentilino, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, resta a carico di AP 1 AP 1 Non si assegnano indennità. 3. Le spese dell'Ufficio \_\_\_\_\_, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1". II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità. III. Intimazione a: RA 1 - \_\_\_\_\_; - Ufficio \_\_\_\_\_; - Ufficio \_\_\_\_\_; - Ufficio \_\_\_\_\_; Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_ terzi implicati Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria terzi implicati erzi implicati

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.